

TESTO COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI AI SENSI ARTICOLO 44 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.

STATUTO
Dell'Associazione
“Comitato Organizzatore degli European Masters Games – Torino 2019 “

Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione senza fini di lucro, per l'organizzazione e lo svolgimento degli European Masters Games 2019 (di seguito "EMG") indetti dalla IMGGA (International Masters Games Association) per l'anno 2019, che assume la denominazione di "COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI EUROPEAN MASTERS GAMES – TORINO 2019" (di seguito "Associazione") anche abbreviabile in "C.O.E.M.G. 2019".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Torino e opera nell'ambito del territorio regionale del Piemonte.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento degli European Masters Games del 2019 in Piemonte, nel rispetto delle linee guida esposte nel dossier di candidatura presentate all'IMGGA, da parte del Comitato Promotore e del Contratto "Host City Contract" stipulato tra la Città di Torino e IMGGA.

Nell'organizzazione degli EMG nelle discipline sportive interessate, sia obbligatorie, imposte da IMGGA, sia facoltative, proposte dal "Comitato Torino EMG 2019", l'Associazione rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano i principi e i valori dello sport.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà:

- 1) Organizzare gare e/o "test events" di avvicinamento agli EMG 2019 nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali.
- 2) Organizzare e/o partecipare a eventi, congressi o manifestazioni, sia in Italia che all'estero, nell'ottica di promuovere la conoscenza, l'immagine e la comunicazione degli EMG 2019.
- 3) Effettuare investimenti per eventuali allestimenti sui siti di gara.
- 4) Svolgere anche attività commerciali ed accessorie, purché non prevalenti.
- 5) Attuare ogni operazione finanziaria o patrimoniale, attiva e passiva, ritenuta necessaria e utile, ivi compreso ricevere o rilasciare fidejussioni e/o garanzie, da e a favore di terzi.
- 6) Attuare ogni operazione attiva o passiva mobiliare e immobiliare ritenuta necessaria e utile.
- 7) Stipulare convenzioni con Comuni, Federazioni o Società Sportive per lo svolgimento di attività finalizzate all'organizzazione della manifestazione.
- 8) Partecipare a società e a enti aventi finalità analoghe o affini.
- 9) Reperire finanziamenti e/o le garanzie finanziarie necessarie all'organizzazione degli EMG 2019.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2021. Tuttavia l'Associazione cesserà prima di detto termine qualora sia divenuto impossibile o esaurito lo scopo di cui al precedente articolo 3 (tre).

Art. 5 - Soci

Sono Soci promotori la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino.

Possono acquisire la qualifica di Soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche ovvero gli enti pubblici e privati che intendono contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Sulle relative domande di adesione delibera l'Assemblea.

L'adesione all'Associazione si intende per tutta la durata della stessa e non può essere prevista per un periodo più limitato, salva facoltà di recesso come prevista al seguente art. 7.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto. Essi hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci, nonché la facoltà di partecipare all'organizzazione delle attività promosse e svolte dall'Associazione.

Art. 6 - Quote associative

I soci sono tenuti a corrispondere le quote associative annuali nella misura stabilita dall'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari relative alle quote associative acquistano valore nei confronti della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino solo se approvate con voto favorevole debitamente autorizzato dai rispettivi organi competenti all'assunzione degli impegni di spesa.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.

I soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno 30 giorni comunicato al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in corso, le obbligazioni assunte sino a quella data.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o altri comportamenti indegni o incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Comitato d'Onore

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire cariche onorifiche e/o istituire un Comitato d'Onore con funzione di rappresentanza formato da personalità, anche istituzionali, di rilievo.

La carica di socio onorario è in ogni caso riservata a coloro ai quali tale ruolo sia stato proposto dal Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi dell'Associazione o per prestigio personale.

Art. 9 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio indisponibile dell'Associazione è costituito:

- dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività, come risulta dai bilanci regolarmente approvati;
- da elargizioni, contributi, erogazioni o lasciti di quanti, enti o privati, apprezzino e condividano gli scopi dell'Associazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purché espressamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile dell'Associazione;
- dai beni mobili o immobili, materiali e immateriali, che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio indisponibile.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative annue;
- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima, e non specificamente destinate all'incremento del patrimonio;
- introiti derivanti dalle quote di iscrizione degli atleti partecipanti ai Giochi;
- ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte dei soci e/o di soggetti terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 10 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo ed, entro il mese di marzo, il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 11 - Destinazione degli avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per il raggiungimento delle

finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore Unico.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta dai Rappresentanti Legali dei soci, o loro delegati, ed è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o presso altra sede, purché in Italia, almeno due volte all'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente; l'assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmesso agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni. La convocazione deve avvenire mediante fax o con posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dagli associati.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione allorquando sia presente almeno la maggioranza degli associati. E' valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Occorre una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati in assemblea e comunque il voto favorevole dei soci promotori:

- 1) per le proposte di modifica dello Statuto;
- 2) per la nomina e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Occorre una maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli associati, e comunque il voto favorevole dei soci promotori, per deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 14 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci:

- 1. Approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- 2. Nomina il Presidente su designazione della Città di Torino;

3. Nomina gli altri membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 15;
4. Nomina il Revisore Unico su designazione della Città Metropolitana di Torino, determinandone il compenso;
5. Delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
6. Delibera in ordine ai requisiti per l'ammissione all'associazione nonché sulle richieste di adesione alla stessa;
7. Delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
8. Autorizza il Consiglio Direttivo a nominare il Direttore;
9. Stabilisce in via generale l'azione da svolgere per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, approvando i programmi di attività.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea con le seguenti modalità:

- due componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente dell'Associazione, su designazione della Città di Torino;
- un componente su designazione della Città Metropolitana di Torino.

Esso rimarrà in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Può assistere alla riunione del Consiglio Direttivo un rappresentante dell'IMGA, il quale non ha diritto di voto.

Possono essere nominati solo coloro per i quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi componenti, un Vice Presidente.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni salvo diverse espresse indicazioni, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In mancanza di convocazione, sono comunque valide le riunioni alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio e il Revisore Unico.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo tutti i componenti hanno potere di voto e rappresentanza, paritetico.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro, i verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Art. 17 - Consiglio Direttivo - Poteri

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone e delibera gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini indicati all'art.10;
- b) qualora lo ritenga necessario predispone, approva e modifica regolamenti interni che di volta in volta si renderanno opportuni per codificare l'operatività dell'Associazione;
- c) stipula contratti e conferisce mandati ed incarichi a terzi pattuendone eventuali compensi, nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza;
- d) assume personale a tempo determinato nel rispetto di procedure selettive ad evidenza pubblica e approva gli eventuali distacchi di personale dagli enti promotori;
- e) delega poteri al Presidente in aggiunta a quelli previsti nei successivi articoli;
- f) può nominare il Direttore Generale, se a ciò autorizzato dall'Assemblea, definendone compiti, durata ed eventuali compensi. La nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;
- g) accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni mobili ed immobili;
- h) assume ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di Statuto ad altri Organi dell'Associazione;
- i) propone all'assemblea il compenso del Revisore Unico;
- j) approva i rimborsi spese sostenuti dai propri componenti;
- k) può nominare un Comitato d'Onore o conferire la qualifica di socio onorario ai sensi del precedente art. 8.

Art. 18 - Presidente

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente, con gli stessi poteri di cui sopra.

Il Presidente:

1. Convoca e presiede l'Assemblea;
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
3. Cura i rapporti interni tra gli Organi dell'Associazione;
4. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;

5. Adotta nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati dal Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;

6. Nel caso in cui non venga nominato il Direttore Generale, svolge le attività statutariamente demandate a quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano al Vicepresidente.

Art. 19 - Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, che deve essere scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione, previa selezione pubblica.

Il Direttore:

1. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
2. Dirige e coordina tutta l'attività operativa dell'Associazione nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
3. Collabora con il Presidente e il Vice Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Sovrintende e coordina, con tutti i conseguenti poteri e responsabilità, ogni rapporto tra l'Associazione e la struttura avvalendosi dell'opera di collaboratori e dipendenti;
5. È responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dall'Associazione;
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura le verbalizzazioni;
7. Ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuitigli dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo, con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 20 - Gratuità delle cariche

Le cariche ricoperte dagli organi di amministrazione dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività inerenti la carica, entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 21 - Revisore Unico - Competenze

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea, su designazione della Città Metropolitana di Torino, e rimarrà in carica fino allo scioglimento dell'Associazione.

Il Revisore Unico esercita le sue funzioni attraverso periodici ed insindacabili controlli, con diritto-dovere di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di

voto.

Art. 22 - Consigliere Responsabile dell'area tecnico-sportiva e Commissioni Sportive

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere responsabile dell'area tecnico - sportiva, e tante Commissioni sportive quante sono le discipline coinvolte nell'evento di cui all'art. 3, determinando il numero dei componenti, nominandone il Presidente e fissandone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Tali Commissioni possono essere composte da membri del Consiglio, da membri dell'Associazione o da terzi estranei all'Associazione chiamati a far parte delle Commissioni per la loro comprovata capacità o professionalità in singoli e specifici settori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento delle Commissioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 23 - Scioglimento

Al raggiungimento dello scopo istitutivo, e comunque nei casi di cui all'art. 4, l'Assemblea delibererà lo scioglimento dell'associazione, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri e con il voto favorevole dei soci promotori. In tal caso, l'Assemblea nominerà, con la stessa maggioranza, un liquidatore, determinandone i poteri e l'eventuale compenso. Esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Assemblea dei soci agli enti promotori in proporzione ai contributi versati.

Art. 24 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

L'Associazione adegua la sua organizzazione al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile e delle altre leggi italiane in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì

F.to